

giorno primo di Aprile prossimo in poi a qualunque pagamento presso i sopradetti due Vice-Consolati a titolo dell' un per cento di cottimo consolare.

2. Dal medesimo giorno primo prossimo Aprile cesserà pure intieramente presso cotesti due i. r. Vice-Consolati l'esazione di ogni altro diritto consolare e di qualunque tassa consolare, che in forza di autorizzazione anteriore o per abusi avesse avuto luogo presso i medesimi sotto qualsiasi titolo o pretesto; a questi diritti abrogati viene sostituita la percezione di diritti e delle tasse consolari, specificate nell' annesso regolamento, di cui tre esemplari a stampa, resteranno sempre esposti nelle residenze consolari di Scutari e di Durazzo ne' luoghi più visibili per ispezione e norma generale.

3. Per l'esazione delle tasse e de' diritti consolari specificati nella nuova tariffa consolare pel Levante, gl' i. r. Vice-Consolati di Scutari e di Durazzo terranno due registri, ed ogni qualsiasi percezione che quell' i. r. Ufficio Vice-Consolare facesse in base del presente regolamento e Tariffa, sarà chiaramente inserita nell' uno o nell' altro di questi registri a tenore delle categorie espresse nel regolamento medesimo.

4. Il primo di detti registri di percezione sarà tenuto in esatto ordine di tempo a bolletta madre e figlia a stampa, ed a numero progressivo a norma dell' annesso modello I. e vi saranno inseriti tutti i pagamenti di tasse o diritti consolari derivanti da ope-